



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 10 DEL 6 MAGGIO 2022

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **FORFETTARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA**

E-fattura a partire dal 1° luglio prossimo con anche tutti gli obblighi correlati per forfettari e minimi che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25mila euro (eventualmente da raggugliare ad anno). L'estensione riguarda anche associazioni ed enti in regime fiscale ex legge 398/1991, che qualora nel 2021 abbiano superato soglia di proventi incassati superiore a 25mila euro (oggi per loro il limite sarebbe fissato a 65mila) dovranno adattarsi al nuovo regime di fatturazione.

Pagina 5

- **BONUS UNA TANTUM DA 200 EURO PER REDDITI FINO A 35MILA EURO**

Un bonus "una tantum" anti-inflazione da 200 euro **per lavoratori e pensionati sotto i 35mila euro di reddito.**

Pagina 10

- **DECRETO PNRR2: LE PRINCIPALI NOVITA'**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" il cd. "PNRR 2". Tra l'obbligo di accettazione del POS dal 1° giugno e l'estensione dal 1° luglio 2022 dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutti coloro che hanno ricavi/compensi superiori a 25.000 euro, in questa scheda le principali novità introdotte.

Pagina 12

- **FONDO IMPRESA FEMMINILE - DOMANDE A PARTIRE DAL 5 MAGGIO**

Con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 30 marzo 2022 sono stati resi noti i termini, le modalità, le spese ammissibili e i criteri per poter presentare domanda di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile. Il Fondo è rivolto al sostegno delle imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, purché la loro sede sia in Italia. La presentazione delle istanze è prevista a partire dal 5 maggio 2022 accedendo al sito di Invitalia.

Pagina 16

- **DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022**

Individuati i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nei modelli 730 e Redditi PF 2022 (relativi all'anno di imposta 2021).

Pagina 20

AGGIORNAMENTO

■ **FATTURA ELETTRONICA FORFETTARI: COME FARE UTILIZZANDO IL SERVIZIO DELL'AGENZIA**

Ancora pochi mesi e a partire dal 1° luglio 2022 anche i soggetti IVA in regime forfettario dovranno emettere fattura elettronica. Lo ha previsto il nuovo Decreto PNRR 2 (decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 33) all'art. 18, commi 2-3, stabilendo che in sede di prima applicazione, l'obbligo riguarderà solo i soggetti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, in particolare l'obbligo di fatturazione elettronica è previsto:

- ◆ a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,
- ◆ e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" vediamo come fare per passare dal sistema cartaceo a quello elettronico in regime forfettario utilizzando i servizi gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Pagina 30

■ **AIUTI DI STATO COVID: DALLE ENTRATE LE ISTRUZIONI PER PRESENTARE L'AUTODICHIARAZIONE**

Via libera dell'Agenzia delle Entrate al modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la presentazione dell'autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid. La dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei massimali deve essere inviata all'Agenzia, esclusivamente con modalità telematiche, dal 28 aprile fino al 30 giugno 2022. La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo).

Pagina 52

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 58

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 06.05.2022 AL 20.05.2022**

Pagina 60

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Decreto aiuti: in arrivo bonus 200 euro a lavoratori e pensionati

Il Decreto "Aiuti" varato il 2 maggio dal Governo Draghi prevede nuove misure di aiuto a famiglie e imprese per complessivi 14 miliardi. Più di sei saranno devoluti all'erogazione di una indennità una tantum di 200 euro, destinata ai lavoratori, sia dipendenti che autonomi con reddito sotto i 35mila euro e, con soglia un po' più bassa, ai pensionati.

È stata archiviata invece almeno per ora l'ipotesi del taglio al cuneo fiscale chiesto da Confindustria.

La platea degli aventi diritto è di 28 milioni di persone, ha affermato il Presidente Draghi in conferenza stampa. Si prevede inoltre che il bonus sociale per le bollette di luce e gas per i nuclei con ISEE inferiore a 12mila euro (o 20mila euro, in presenza di almeno 4 figli a carico) venga rafforzato e prorogato anche per il terzo trimestre 2022 quindi fino al 30 settembre. Su richiesta del Ministero per lo sviluppo economico l'aumento dello sconto sarà retroattivo per cui l'Agenzia di regolazione ARERA determinerà i nuovi importi agevolati entro il prossimo 30 giugno.

Finanziamenti "Donne in campo ISMEA": proroga al 30 giugno

È stata prorogata dal 30 aprile 2022 al 30 giugno la possibilità di presentare domande a valere sulla misura "Donne in Campo", che prevede mutui a tasso zero per interventi fino a 300 mila euro e fino al 95% del valore dell'investimento, senza alcuna forma di contributo a fondo perduto.

Per accedere alle agevolazioni, l'impresa richiedente deve presentare domanda in via telematica e utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale dedicato Ismea. L'azienda beneficiaria deve apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, pari almeno al 20% delle spese di investimento ammissibili, e comunque fino a concorrenza degli importi necessari alla copertura del fabbisogno finanziario, aumentato dell'IVA connessa. Le spese ammissibili sono quelle relative alle seguenti tipologie di interventi:

- ◆ studi di fattibilità e progettazione (non oltre il 12% dell'investimento)
- ◆ opere agronomiche,
- ◆ opere edilizie
- ◆ acquisto di macchinari, attrezzature,
- ◆ acquisto terreni (in misura non superiore al 10%)
- ◆ formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'azienda.

Commercio elettronico: chiarimenti sullo sdoganamento delle merci di modico valore

Con la Circolare n.15 del 3 maggio 2022 l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alle indicazioni procedurali sullo sdoganamento di beni di modico valore dichiarati utilizzando il nuovo tracciato H7 Super - Reduced Data Set. In particolare, a determinate condizioni, la dichiarazione doganale contenente l'insieme dei dati ridotto previsto nella colonna H7 dell'allegato B del modello RD può essere presentata qualunque sia il regime IVA applicabile (IOSS – Import One Stop Shop, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA, regime ordinario).

La dichiarazione con tracciato H7 può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci.



Forfettari e fattura elettronica

A partire dal 1° luglio prossimo i **contribuenti in regime forfettario e minimi** che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25mila euro (eventualmente da ragguagliare ad anno) dovranno emettere la fattura elettronica con anche tutti gli obblighi correlati.

L'estensione riguarda anche **associazioni ed enti in regime fiscale ex legge 398/1991**, che qualora nel 2021 abbiano superato soglia di proventi incassati superiore a 25mila euro (oggi per loro il limite sarebbe fissato a 65mila) dovranno adattarsi al nuovo regime di fatturazione.

Disposizioni generali

Tra le principali novità del decreto 36/2022 vi è l'introduzione, dal 1° luglio 2022, dell'obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio (Sdi) anche per i contribuenti forfettari e minimi.

Più precisamente, per quanto interessa i forfettari e i minimi, l'articolo 18 del decreto Pnrr 2 prevede la cessazione dell'esonero (e quindi l'introduzione dell'obbligo) di emissione della fatturazione elettronica:

- **dal 1° luglio 2022** per i contribuenti forfettari e minimi che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi almeno pari a 25mila euro (eventualmente ragguagliati ad anno)
- **dal 1° gennaio 2024** per tutti i contribuenti forfettari e minimi a prescindere dai ricavi e compensi dell'anno precedente.

Pertanto, se non intervengono modifiche durante l'iter di conversione del decreto, i forfettari con compensi/ricavi almeno pari a 25mila euro nel 2021 devono emettere fatture elettroniche.

Sanzioni per emissione di fatture cartacea o mancata emissione

Le sanzioni vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati ovvero da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Si ritiene che le predette si rendono applicabili ai soli contribuenti in regime forfettario o dei minimi (le cui operazioni sono contraddistinte dal codice natura "N2.2") e non anche dai

contribuenti in regime forfetario ex L. 398/1991 "associazioni sportive" (che applicano un regime particolare di detrazione Iva).

Si ricorda che è stato previsto un periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022", durante il quale nell'ipotesi di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione non trovano applicazione le sanzioni segnalate¹.

Quindi come previsto dalla norma istitutiva dell'obbligo² i nuovi soggetti obbligati all'adempimento elettronico dal 1° luglio 2022, nel periodo luglio-settembre 2022 hanno la possibilità di procedere all'emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in luogo dei termini ordinari (che prevedono 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione).

Esempio

Se un contribuente in regime forfetario ha posto in essere una cessione di un bene con consegna (momento impositivo) in data 4 luglio 2022, non sarà assoggettato a sanzioni se procede all'emissione della fattura elettronica entro il 31 agosto 2022.

Come si devono comportare l'impresa o il professionista che dal 1° luglio continueranno a ricevere la consueta fattura cartacea?

Il profilo sanzionatorio è tuttavia da esaminare anche dal lato del cessionario/committente del forfetario tenuto all'emissione della fattura elettronica.

Infatti in presenza di obbligo di fatturazione elettronica, il documento cartaceo costituirebbe di fatto una copia di cortesia priva di valenza fiscale nelle operazioni B2B che pertanto non dovrebbe essere registrata.

In questo caso il cliente dovrebbe sollecitare al fornitore l'emissione della fattura elettronica anche al fine di evitare il regime sanzionatorio richiamato dall'articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997 che, per il cessionario o committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, acquisti beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente prevede una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro .

Trattandosi di fatture emesse in regime forfetario e, quindi, senza addebito di Iva, risulterebbe di fatto applicabile la sanzione fissa di 250 euro.

¹ di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;

² comma 3 dell'art. 18 del D.L. 36 del 30/4/2022;

Se il forfettario non procedesse, nonostante i solleciti, ad emettere la fattura elettronica, il cliente al fine di avviare al regime sanzionatorio dovrebbe seguire la procedura prevista dall' articolo 6, Dlgs 471/1997, ovvero, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentare all'ufficio competente, previo pagamento dell'imposta (che non opera nel caso di fattura del forfettario), entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del Dpr 633/1972.

In considerazione dell'introduzione graduale dell'obbligo, i forfettari/minimi "sottosoglia" potranno comunque continuare ad emettere fattura cartacea con piena valenza fiscale e i clienti si troveranno nella difficoltà di sapere quando sia ancora corretto continuare a registrare il documento cartaceo.

A questo fine potrebbe essere utile richiedere al forfettario, che continua ad emettere fatture cartacee dal 1° luglio 2022, di rilasciare apposita dichiarazione attestante il mancato superamento della soglia di 25mila euro nel periodo di imposta 2022 e così anche nell'anno 2023 con riferimento ai ricavi/compensi del 2022.

In alternativa si ritiene possibile fare affidamento sulla causa di esonero indicata in fattura: il forfettario dovrebbe infatti indicare in fattura:

«contribuente con ricavi/compensi inferiori a 25mila nell'anno precedente non soggetto a obbligo di emissione di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 18 del DI 36/2022» ovvero riportare diciture simili.

Numerazione

In primo luogo va osservato che il passaggio al formato elettronico, non impone alcun cambio di numerazione dei documenti né, l'obbligo di tenuta di registri sezionali (Faq Entrate 33/2018).

La numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come anche previsto dalla risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alle fatture numero 1, 2, 3, 4, 5 analogiche, possono succedere la numero 6, 7 eccetera, elettroniche, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali.

Inquadramento

Per l'emissione della fattura elettronica, va configurato in caso di operazioni con operatori italiani il regime fiscale adottato (RF19). Il codice natura da valorizzare per le operazioni "interne" è «**N2.2**

– Operazioni non soggette – altri casi».

Sarà poi opportuno procedere con l'indicazione del riferimento normativo che si è soliti indicare sulle fatture cartacee al fine di documentare l'esonero dall'Iva e dalla ritenuta d'acconto.

Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018".

"operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni".

Se l'ammontare della fattura è di importo superiore ai € 77,47 si rende dovuta l'imposta di bollo di € 2,00.

Emissione

A norma dell'articolo 21 del Dpr 633/1972, la fattura deve essere emessa **entro il 12° giorno** successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il momento di **consegna/spedizione dei beni** o, per le prestazioni di servizi, con il momento di **pagamento del corrispettivo** (articolo 6 del Dpr 633/1972). Nel caso dei servizi, perciò, non rileva l'eventuale data della "notula" spesso emessa dai professionisti.

Ipotizziamo ad esempio che un contribuente forfettario consegni un bene o incassi un pagamento in data 1° luglio 2022: dovrebbe emettere la fattura elettronica entro il successivo 13 luglio 2022. Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà operative che i contribuenti potrebbero incontrare, l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 18 prevede, con riferimento al terzo trimestre 2022 (quindi periodo **luglio/agosto/settembre**) e solo per i soggetti il cui obbligo di fatturazione decorre dal 1° luglio 2022, che le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997 non si applicano, a condizione che fattura elettronica sia emessa **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Riprendendo, quindi, l'esempio precedente, il contribuente ha tempo fino al 31 agosto 2022 per l'emissione della fattura senza incorrere in sanzioni. La norma sanzionatoria prevede che chi viola gli obblighi inerenti la documentazione di operazioni non soggette a imposta è punito con la sanzione da 250 a 2mila euro.

Per le fatture dopo le ferie estive, bisognerà fare attenzione all'incrocio tra la moratoria e le regole ordinarie. Ad esempio, per un'operazione effettuata il 10 settembre, la fattura potrà essere

emessa entro il 31 ottobre, e lo stesso accadrà per un'operazione del 30 settembre; mentre per un'altra operazione successiva di un paio di giorni – ad esempio il 2 ottobre – la fattura andrà emessa entro il 14 del mese.

Va sottolineato, infine, che sono obbligati all'emissione della fatturazione elettronica anche i contribuenti che ancora si avvalgono del vecchio regime dei minimi. La norma soppressa, vale a dire il comma 3 dell'articolo 1 del Dlgs 127/2015, esonerava dall'obbligo di fatturazione elettronica anche questi contribuenti che, quindi, sono tenuti al nuovo adempimento con le regole prima viste.

Note di variazione

Non solo e-fattura, ma anche le eventuali note di variazione che si rendessero necessarie dovranno dal 1° luglio 2022 dovranno essere emesse in formato elettronico. Secondo le indicazioni della [Faq Entrate 20/2018](#), dovrebbe inoltre essere elettronica anche la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un'operazione precedente fatturata (fino al 30 giugno analogicamente).

Restano poi invariati i termini per l'emissione dell'e-fattura che potrà essere immediata o differita secondo le regole note per la totalità degli operatori.

Adempimenti connessi

-1)La compilazione dell'esterometro

Si ritiene opportuno porre in evidenza che per disposizione normativa³ i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono tenuti, come regola procedurale, anche all'invio del cosiddetto "esterometro".

Al riguardo si precisa che la normativa⁴ ha espressamente previsto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 (prorogato⁵ al 1° luglio 2022), in luogo della comunicazione trimestrale, i dati inerenti alle operazioni da e/o verso l'estero che non risultano certificate con fattura elettronica tramite Sdl o con bolletta doganale devono essere trasmessi telematicamente tramite Sdl, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.

Ne deriva, che la norma citata⁶ richiama i soggetti (obbligati all'emissione della fattura elettronica), con decorrenza dal 1° luglio 2022, pertanto:

- i contribuenti minimi;
- i soggetti che applicano il regime forfetario;

³ del comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;

⁴ la L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

⁵ dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

⁶ il citato comma 3-bis

- coloro che rientrano nell'ambito del regime forfetario ex L. 398/1991 - associazioni sportive,

con ricavi e/o compensi 2021, ragguagliati ad anno, di entità superiore a € 25.000,00, devono porre in essere anche l'invio dei dati delle operazioni con o da soggetti non residenti (cosiddetto "esterometro").

In altri termini, per i contribuenti obbligati all'emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2022, l'esterometro si deve ritenere assolto nell'ipotesi in cui procedano all'emissione:

- della fattura elettronica (facoltativa) per le operazioni effettuate verso soggetti passivi non residenti (ai quali trasmetteranno, comunque, anche la fattura cartacea);
- dell'autofattura (tipo documento TD17, TD18 o TD19) per le operazioni ricevute da soggetti passivi non residenti (sempre con applicazione dell'esclusione da Iva per quanto attiene i contribuenti forfetari o in regime dei minimi).

-2) Le operazioni con San Marino

Per le operazioni con San Marino la norma⁷ ha esteso l'obbligo della fatturazione elettronica anche nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.

Al riguardo il Ministero dell'Economia e delle Finanze⁸, ha integrato le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, stabilendo che:

- dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
- dal 1° luglio 2022, la fattura deve risultare emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le situazioni in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per espresso disposto normativo.

Pertanto, quale conseguenza della soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica stabilita dalla norma⁹ con decorrenza dal 1° luglio 2022:

- i contribuenti minimi;
- i soggetti che applicano il regime forfetario;
- coloro che rientrano nell'ambito del regime forfetario ex L. 398/1991,

con ricavi e/o compensi 2021, ragguagliati ad anno, di entità superiore a € 25.000,00, devono applicare la fatturazione elettronica anche nelle operazioni poste in essere con operatori di San Marino.

⁷ l'art. 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

⁸ con il D.M. 21 giugno 2021

⁹ dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36,

Dal momento in cui il contribuente (in questo caso le categorie sopra citate) è tenuto obbligatoriamente all'emissione della fattura elettronica:

- le fatture devono necessariamente risultare emesse e ricevute in formato elettronico e portate in conservazione elettronica (pertanto, è anche consigliabile procedere alla sottoscrizione dell'accordo di servizio ad esempio con l'Agenzia delle entrate per beneficiare del **servizio gratuito di conservazione**) e dato che la ricezione deve avvenire in formato elettronico, al fine di poter consultare il file Xml integrale, si ritiene anche opportuno procedere a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate l'accordo di **servizio relativo alla consultazione**;
- per poter ricevere le fatture elettroniche è necessario **possedere una Pec** oppure un avvalersi di un canale informatico (servizi di una software house), per la quale è opportuno procedere alla memorizzazione nella piattaforma "Fatture e Corrispettivi".

Termini di accertamento

Infine va detto che, risulta difficilmente applicabile la speciale disciplina, prevista dall'articolo 3 del Dlgs 127/2015 che prevede, la riduzione di due anni dei termini di accertamento (nel caso in cui sia anche garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro), tenuto conto che l'emissione della fatturazione elettronica per i soggetti in questione che si adegueranno al nuovo obbligo normativo non interesserà tutto l'anno fiscale, ma solo un semestre.

Conservazione

Va poi sottolineato che l'emissione di fatture in formato elettronico trascina con sé anche l'obbligo di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del Dpr 633/72.

In questo senso si ricorda che, i contribuenti tenuti al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dalle Entrate.

Per essi appare utile avvalersi anche della funzionalità, offerta dal servizio dell'Agenzia (sezione «Fatture e corrispettivi») che consente di consultare e acquisire i duplicati delle fatture elettroniche, al fine di non perdere preziose informazioni utili, nel caso in cui in un futuro si dovesse avere la necessità di ripescare il documento informatico.

Conclusioni

In relazione al nuovo obbligo, i soggetti tenuti al nuovo adempimento dovranno:

- 1) dotarsi di un software per l'emissione e l'invio allo SDI della fattura in formato elettronico;

- 2) procedere alla sottoscrizione dell'accordo di servizio anche con l'Agenzia delle entrate per beneficiare del **servizio gratuito di conservazione** e del **servizio relativo alla consultazione**
- 3) dotarsi di una PEC,

Per le funzionalità del servizio offerto dall'Agenzia delle entrate si rimanda al paragrafo "Aggiornamento" della presente circolare.



BONUS UNA TANTUM DA 200 EURO PER REDDITI FINO A 35MILA EURO

Il Decreto "Aiuti" varato il 2 maggio dal Governo Draghi prevede nuove misure di aiuto a famiglie e imprese per complessivi 14 miliardi. Più di sei saranno devoluti all'erogazione di una indennità una tantum di 200 euro, destinata ai lavoratori, sia dipendenti che autonomi con

reddito sotto i 35mila euro e, con soglia un po' più bassa, ai pensionati.

È stata archiviata invece almeno per ora l'ipotesi del taglio al cuneo fiscale chiesto da Confindustria.

La platea degli aventi diritto è di 28 milioni di persone, ha affermato il Presidente Draghi in conferenza stampa. Si prevede inoltre che il bonus sociale per le bollette di luce e gas per i nuclei con ISEE inferiore a 12mila euro (o 20mila euro, in presenza di almeno 4 figli a carico) venga rafforzato e prorogato anche per il terzo trimestre 2022 quindi fino al 30 settembre. Su richiesta del Ministero per lo sviluppo economico l'aumento dello sconto sarà retroattivo per cui l'Agenzia di regolazione ARERA determinerà i nuovi importi agevolati entro il prossimo 30 giugno.

Un bonus "una tantum" anti-inflazione quindi da 200 euro **per lavoratori e pensionati sotto i 35mila euro di reddito.**

Che sicuramente nel secondo caso sarà erogato a luglio, mentre per i dipendenti ci penserà il datore che recupererà l'importo al primo pagamento di imposta possibile.

Sono compresi i lavoratori autonomi, attraverso un apposito fondo.

Si prevede che nel cedolino di paga relativo al **mese di luglio** alcuni lavoratori riceveranno, da parte dei datori di lavoro, in maniera automatica (vale a dire che non serve una specifica richiesta) un bonus di importo pari a 200 euro. L'impianto normativo prevede che, alla fine dell'anno, i sostituti di imposta effettuino una verifica in ordine alla spettanza della misura. Se da tale controllo dovesse emergere che l'una tantum non è dovuta, i medesimi sostituti devono provvedere al recupero dell'importo in otto rate mensili, di pari importo, a partire dal cedolino di paga che contiene il conguaglio.

Il testo normativo, che parrebbe abbastanza lineare, cela, tuttavia, alcuni aspetti da approfondire.

La norma, infatti, nell'identificare i soggetti beneficiari del bonus, rimanda all'articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 che disciplina, per l'anno in corso, la riduzione dello 0,8% del contributo Ivs. Se il testo della norma rimarrà così, tale collegamento fa sorgere numerosi dubbi.

In primo luogo, è giusto chiedersi se il rimando alle regole dell'esonero dello 0,80% debba intendersi riferito all'identificazione dei soli soggetti, del solo limite economico che dà diritto al bonus, ovvero a entrambi. Probabilmente la liason è stata voluta per identificare la soglia di retribuzione oltre la quale si perde il diritto ai 200 euro.

Considerato che per la riduzione contributiva il limite è 2.692 euro per 13 mensilità (valore annuo 34.996 euro), si può supporre che il medesimo tetto limiti il riconoscimento del bonus. Tuttavia, non si può non evidenziare che lo sconto dello 0,8% dei contributi si applica mensilmente qualora la retribuzione imponibile previdenziale non superi i 2.692 euro nel mese (fatta eccezione per dicembre in cui si applica un valore doppio). Di fatto, dunque, per lo 0,80% il valore annuo (34.996 euro) non rileva in quanto non è previsto conguaglio a fine anno.

Per i 200 euro, al contrario, la fine del 2022 costituirà il momento della verifica che dovrà essere eseguita (se il parametro di riferimento è lo stesso) andando a confrontare la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore **con il valore di 34.996 euro**. Ciò evidenzia un disallineamento con quanto previsto per i pensionati e i disoccupati per i quali - un altro articolo dello stesso decreto - riconosce i 200 euro a chi ha un reddito personale complessivo non superiore a 35.000 euro lordi annui.

Altro dubbio riguarda il trattamento in busta paga dei 200 euro. Mentre per i pensionati e i disoccupati si afferma testualmente che la somma non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è pignorabile, per i dipendenti il testo esaminato non contiene indicazioni e le stesse non possono essere rinvenute nella regolamentazione dello 0,80%; ciò impone un chiarimento.

Restano alcuni dubbi tra i quali: se il lavoratore a luglio non accede alla riduzione dello 0,80% per superamento nel mese del limite previsto (2.692 euro), perde anche il titolo a percepire i 200 euro? Probabilmente la risposta è negativa. A ogni modo, stante le premesse, c'è da sperare che la norma possa essere modificata prima della sua pubblicazione e conseguente entrata in vigore.

■ **OGGETTO: DECRETO PNRR2: LE PRINCIPALI NOVITA'**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" il cd. "PNRR 2".

Tra l'obbligo di accettazione del POS dal 1° giugno e l'estensione dal 1° luglio 2022 dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutti coloro che hanno ricavi/compensi superiori a 25.000 euro, in questa scheda le principali novità introdotte.

DECRETO PNRR 2: PRINCIPALI NOVITA'					
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI	<p>L'articolo 18 del decreto riguarda la sanzione per la mancata accettazione del POS, che entrerà in vigore il 1° giugno 2022 (rispetto al termine precedentemente previsto del 1° gennaio 2023).</p> <p>Si ricorda che già da una decina di anni, l'articolo 15, comma 4, del D.L. 179/2012¹⁰ prevede per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.</p> <p>Ricordiamo che la sanzione è così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ parte fissa di 30 euro ◆ parte variabile pari al 4% dell'importo della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento tramite POS. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; text-align: center;">DECORRENZA SANZIONE MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI</td> <td style="text-align: center;">IN VIGORE DAL 01.06.2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">PARI A 30 EURO + 4% DELL'IMPORTO DELLA TRANSAZIONE</td> </tr> </table>	DECORRENZA SANZIONE MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI	IN VIGORE DAL 01.06.2022		PARI A 30 EURO + 4% DELL'IMPORTO DELLA TRANSAZIONE
DECORRENZA SANZIONE MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI	IN VIGORE DAL 01.06.2022				
	PARI A 30 EURO + 4% DELL'IMPORTO DELLA TRANSAZIONE				
DISPOSIZIONI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E I PAGAMENTI ELETTRONICI	<p>Il comma 2 dell'articolo 18 estende l'ambito applicativo dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica anche ai soggetti esonerati¹¹.</p> <p>In pratica, modificando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, viene meno l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica precedentemente previsto per</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio¹², ◆ i soggetti che applicano il regime forfettario¹³, ◆ i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime speciale della legge n. 398 del 1991 previsto, in particolare, per le associazioni sportive dilettantistiche. 				

¹⁰ decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

¹¹ ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

¹² di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011

¹³ di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014

	<p>L'introduzione di tale obbligo amplia solo le modalità di emissione del documento; restano fermi i principi generali che regolano l'emissione della fattura¹⁴ in base ai quali il documento è emesso dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio o, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.</p> <p>Il nuovo obbligo si applica</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, ◆ e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. <p>Inoltre, nel primo trimestre di vigenza dell'obbligo di fatturazione elettronica ¹⁵ (periodo luglio-settembre 2022) è previsto che ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p> <table border="1" data-bbox="416 949 1422 1335"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 949 1422 1014">NOVITA' FATTURAZIONE ELETTRONICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 1014 1422 1122">In vigore dal 01 luglio 2022 per tutti coloro che hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1122 1422 1184">Obbligo esteso a tutti dal 1° gennaio 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1184 1422 1335">Per il periodo luglio- agosto- settembre 2022 i nuovi soggetti obbligati possono emettere la fattura elettronica senza sanzioni entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</td> </tr> </tbody> </table>	NOVITA' FATTURAZIONE ELETTRONICA	In vigore dal 01 luglio 2022 per tutti coloro che hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro	Obbligo esteso a tutti dal 1° gennaio 2024	Per il periodo luglio- agosto- settembre 2022 i nuovi soggetti obbligati possono emettere la fattura elettronica senza sanzioni entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
NOVITA' FATTURAZIONE ELETTRONICA					
In vigore dal 01 luglio 2022 per tutti coloro che hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro					
Obbligo esteso a tutti dal 1° gennaio 2024					
Per il periodo luglio- agosto- settembre 2022 i nuovi soggetti obbligati possono emettere la fattura elettronica senza sanzioni entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione					
<p>INVIO DATI POS</p>	<p>L'articolo 18, al comma 4 prevede¹⁶ che senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti; ◆ l'importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso 				

¹⁴ di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

¹⁵ In particolare, è previsto che Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

¹⁶ modificando l'articolo 22, comma 5, DI 124/2019

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ negozi, ✓ esercizi commerciali, ✓ studi professionali. <p>La misura mira ad agevolare le procedure di acquisizione dei dati aggregati delle transazioni elettroniche giornaliere effettuate dagli esercenti di attività di impresa, arte o professione.</p>
<p>PORTALE DEL SOMMERSO E ISPEZIONI</p>	<p>L'articolo 19 prevede la realizzazione di un Portale unico con funzioni di programmazione della vigilanza, e monitoraggio continuo del lavoro sommerso e irregolare, su tutto il territorio nazionale.</p> <p>A questo fine sarà ampliata la banca dati telematica "Banca Dati Aziende Ispezionate" (BDAI) ¹⁷ condivisa dall'Ispettorato nazionale del lavoro, INPS e INAIL che già raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro oggetto di ispezioni, dando accesso anche a</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Guardia di finanza e ◆ Arma dei carabinieri <p>che svolgono ugualmente accertamenti in materia lavoristica.</p> <p>Nel nuovo portale confluiranno anche gli atti successivi alla chiusura degli accertamenti, in particolare relativi al contenzioso utili per conoscere il pregresso sanzionatorio delle aziende e per condividere gli orientamenti giurisprudenziali, fra tutte le amministrazioni interessate.</p>
<p>POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LE MISURE DI ECOBONUS E SISMABONUS E GOVERNANCE DELL'ENEA</p>	<p>Ai fini del rafforzamento del sistema di monitoraggio, nonché valutare nel modo più adeguato tutti i risparmi energetici connessi agli interventi¹⁸, la disposizione prevede che, analogamente a quanto avviene per il Bonus Casa per gli interventi di riqualificazione energetica, l'ENEA</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ raccolga le informazioni utili alla quantificazione dei risparmi energetici connessi agli interventi previsti per l'ecobonus, ◆ provveda al monitoraggio degli interventi di natura antisismica ◆ elabori le informazioni pervenute e trasmetta una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
<p>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 389 DEL CODICE DELLA</p>	<p>L'articolo 42 slitta di due mesi dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l'entrata in vigore del Codice della crisi di imprese¹⁹.</p>

¹⁷ Prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004

¹⁸ di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013

¹⁹ di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA	
----------------------------------------------	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: FONDO IMPRESA FEMMINILE - DOMANDE A PARTIRE DAL 5 MAGGIO**

Con [Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 30 marzo 2022](#) sono stati resi noti i termini, le modalità, le spese ammissibili e i [criteri](#) per poter presentare domanda di agevolazione a valere sul **Fondo impresa femminile**. Il Fondo è rivolto al sostegno delle imprese femminili di **qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione**, purchè la loro sede sia in Italia. La presentazione delle **istanze è prevista a partire dal 5 maggio 2022 accedendo al sito di Invitalia**.

FONDO IMPRESA FEMMINILE	
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>L'agevolazione ha l'obiettivo di sostenere le imprese femminili di qualsiasi dimensione. Possono presentare la domanda persone fisiche, società già costituite e società da costituire appartenenti ai seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Artigianato; ◆ Trasformazione dei prodotti agricoli; ◆ Servizi; ◆ Commercio e ◆ Turismo. <p>Sono finanziabili programmi di investimenti riguardanti quattro tipologie di imprese femminili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie; ◆ le società di capitali con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i due terzi di donne; ◆ le imprese individuali con titolare donna; ◆ le lavoratrici autonome con partita IVA.
INVESTIMENTI FINANZIABILI PER TIPOLOGIA DI IMPRESA	<p>Il Fondo finanzia due tipologie di investimenti: l'avvio di nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo di attività esistenti. In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d'investimento, ma questo dovrà essere realizzato entro 24 mesi.</p> <p>1. Avvio di nuova impresa</p> <p>Per le libere professioniste, le imprenditrici che intendono costituire una nuova impresa, o le imprese costituite da meno di 12 mesi, è possibile inoltrare domanda per progetti d'investimento per importi fino a € 250.000. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che varia in funzione</p>

	<p>della dimensione del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per progetti fino a € 100.000, l'agevolazione copre fino all'80% delle spese (o fino al 90% per donne disoccupate) entro un tetto massimo di € 50.000; ◆ per progetti fino a € 250.000, l'agevolazione copre il 50% delle spese, fino a un massimo di 125.000 euro. <p>2. Impresa già costituita</p> <p>In caso di impresa già costituita e attiva da più di 12 mesi, è possibile presentare progetti d'investimento fino ad € 400.000.</p> <p>Lo scopo è quello di sviluppare nuove attività o sviluppare attività esistenti. In questo caso, l'agevolazione consiste in un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero, con una copertura fino all'80% delle spese ammissibili, per un massimo di € 320.000. Il finanziamento a tasso zero è da rimborsare in otto anni.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>L'agevolazione copre sia spese correlate all'investimento dell'attività sia il costo del lavoro.</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ immobilizzazioni materiali come impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata. Sono comprese: <ul style="list-style-type: none"> ✓ spese connesse all'installazione di macchinari, impianti ed attrezzature; ✓ macchinari, impianti e attrezzature necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché i predetti beni siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale; ✓ opere edili, esclusivamente nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile, strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato; ◆ immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, ivi incluse: <ul style="list-style-type: none"> ✓ le spese per acquisizione di brevetti; ✓ le spese per acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa femminile: sono incluse le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; ◆ personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata; ◆ capitale circolante, nei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili, per le agevolazioni concesse per la nascita delle imprese femminili ovvero per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda; ✓ nel limite del 25% delle spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda, per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda. <p>SPESE ESCLUSE</p> <p>Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ relative a macchinari, impianti e attrezzature usati oppure a investimenti di mera sostituzione degli stessi; ◆ relative a imposte e tasse, inclusa l'IVA e ad oneri previdenziali e assistenziali, nonché ai titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500 euro; ◆ relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessarie al processo produttivo dell'impresa, nonché, in relazione al mero trasporto dei prodotti aziendali, quelli attrezzati per la conservazione condizionata dei prodotti; ◆ effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano" e franchising. <p> Sono ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione o, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa o dell'apertura di partita Iva.</p>
<p>PROCEDURA DI ISTANZA</p>	<p>L'iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato in diversi fasi: prima fase di compilazione dell'istanza e un successivo invio della stessa da effettuare sulla piattaforma on line di Invitalia, l'Ente gestore della misura, che verrà attivata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per le nuove imprese <ul style="list-style-type: none"> ✓ la compilazione della domanda: dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022

	<ul style="list-style-type: none">✓ la presentazione della domanda: dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022 <p>2. per le imprese avviate</p> <ul style="list-style-type: none">✓ la compilazione della domanda: dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022✓ la presentazione della domanda: dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022. <p> L'accesso alla piattaforma di Invitalia avviene tramite SPID, CNS, CIE. È fondamentale per poter inoltrare l'istanza disporre della firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica (in qualità di socio o soggetto referente) della società costituenda.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

■ **OGGETTO: DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022**

Individuati i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nei modelli 730 e Redditi PF 2022 (relativi all'anno di imposta 2021).

DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI											
PREMESSA	<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 del 7 febbraio 2022, il Decreto del MIUR del 23 dicembre 2021 che individua i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ corsi di laurea breve ◆ corsi di laurea magistrale ◆ corsi di laurea a ciclo unico ◆ corsi di dottorato ◆ corsi di specializzazione ◆ master universitari di primo e secondo livello <p>che si possono portare in detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi 2022.</p> <p>Rispetto agli anni precedenti gli importi sono stati aumentati.</p>										
SPESE UNIVERSITARIE	<p>La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede, l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Area disciplinare corsi istruzione</th> <th style="text-align: center;">Nord</th> <th style="text-align: center;">Centro</th> <th style="text-align: center;">Sud e isole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Medica</td> <td style="text-align: center;">€ 3.900</td> <td style="text-align: center;">€ 3.100</td> <td style="text-align: center;">€ 2.900</td> </tr> </tbody> </table>			Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole	Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900
Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole								
Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900								

	<table border="1"> <tr> <td>Sanitaria</td> <td>€ 3.900</td> <td>€ 2.900</td> <td>€ 2.700</td> </tr> <tr> <td>Scientifico-Tecnologica</td> <td>€ 3.700</td> <td>€ 2.900</td> <td>€ 2.600</td> </tr> <tr> <td>Umanistico-sociale</td> <td>€ 3.200</td> <td>€ 2.800</td> <td>€ 2.500</td> </tr> </table> <p>Nell'allegato 1 sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui sopra, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.</p> <p>A tutti gli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio²⁰.</p>	Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700	Scientifico-Tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600	Umanistico-sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500										
Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700																				
Scientifico-Tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600																				
Umanistico-sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500																				
CORSI POST - LAUREA	<p>La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spesa massima detraibile</th> <th>Nord</th> <th>Centro</th> <th>Sud e isole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello</td> <td>€ 3.900</td> <td>€ 3.100</td> <td>€ 2.900</td> </tr> </tbody> </table> <p>Agli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio²¹.</p>	Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole	Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900														
Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole																				
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900																				
DIVISIONE ZONA GEOGRAFICA	<p>Di seguito la divisione in base alla zona geografica con le regioni in ordine alfabetico, come riportato nell'allegato del decreto MIUR.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ZONA GEOGRAFICA</th> <th>REGIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO</td> <td>ABRUZZO</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>BASILICATA</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>CALABRIA</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>CAMPANIA</td> </tr> <tr> <td>NORD</td> <td>EMILIA ROMAGNA</td> </tr> <tr> <td>NORD</td> <td>FRIULI VENEZIA GIULIA</td> </tr> <tr> <td>CENTRO</td> <td>LAZIO</td> </tr> <tr> <td>NORD</td> <td>LIGURIA</td> </tr> <tr> <td>NORD</td> <td>LOMBARDIA</td> </tr> <tr> <td>CENTRO</td> <td>MARCHE</td> </tr> </tbody> </table>	ZONA GEOGRAFICA	REGIONE	CENTRO	ABRUZZO	SUD E ISOLE	BASILICATA	SUD E ISOLE	CALABRIA	SUD E ISOLE	CAMPANIA	NORD	EMILIA ROMAGNA	NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA	CENTRO	LAZIO	NORD	LIGURIA	NORD	LOMBARDIA	CENTRO	MARCHE
ZONA GEOGRAFICA	REGIONE																						
CENTRO	ABRUZZO																						
SUD E ISOLE	BASILICATA																						
SUD E ISOLE	CALABRIA																						
SUD E ISOLE	CAMPANIA																						
NORD	EMILIA ROMAGNA																						
NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA																						
CENTRO	LAZIO																						
NORD	LIGURIA																						
NORD	LOMBARDIA																						
CENTRO	MARCHE																						

²⁰ di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

²¹ di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

	SUD E ISOLE	MOLISE	
	NORD	PIEMONTE	
	SUD E ISOLE	PUGLIA	
	SUD E ISOLE	SARDEGNA	
	SUD E ISOLE	SICILIA	
	CENTRO	TOSCANA	
	NORD	TRENTINO ALTO ADIGE	
	CENTRO	UMBRIA	
	NORD	VALLE D'AOSTA	
	NORD	VENETO	
DIVISIONE CLASSI DI LAUREA	Di seguito la tabella con la divisione delle classi di laurea in base all'area di appartenenza, come riportato nell'allegato del MIUR.		
	AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	SANITARIA	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione Sanitaria ostetrica
		L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
		L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
		L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
	SCIENTIFICO - TECNOLOGICA	L-13	Scienze biologiche
		L-17	Scienze dell'architettura
		L-2	Biotecnologie
		L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
		L-22	Scienze delle attività motorie sportive
		L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
		L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
		L-26	Scienze e tecnologie alimentari
		L-27	Scienze e tecnologie chimiche
		L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
L-29		Scienze e tecnologie farmaceutiche	
L-30		Scienze e tecnologie fisiche	
L-31	Scienze e tecnologie informatiche		
L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura		
L-34	Scienze geologiche		
L-35	Scienze matematiche		

		L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
		L-4	Disegno industriale
		L-41	Statistica
		L-43	Diagnostica per la conservazione ed il restauro dei beni culturali
		L-7	Ingegneria civile e ambientale
		L-8	Ingegneria dell'informazione
		L-9	Ingegneria industriale
		L-P01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
		L-P02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
	L-P03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione	
	L-Sc. Mat.	Scienze dei materiali	
	UMANISTICO-SOCIALI	L-1	Beni culturali
		L. GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
		L-10	Lettere
		L-11	Lingue e culture moderne
		L-12	Mediazione linguistica
		L-14	Scienze dei servizi giuridici
		L-15	Scienze del turismo
		L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
		L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
		L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
		L-20	Scienze della comunicazione
		L-24	Scienze e tecniche psicologiche
L-3		Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	
L-33		Scienze economiche	

		L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
		L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
		L-39	Servizio sociale
		L-40	Sociologia
		L-42	Storia
		L-5	Filosofia
		L-6	Geografia
		L-DS	Scienze della difesa e della sicurezza
		DS/1 (ex D.M. 509/1999)	Scienze della difesa e della sicurezza
		DS/1 (ex D.M. 509/1999)	Scienze della difesa e della sicurezza
	L/DS (ex D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza	
DIVISIONE CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE	Di seguito la tabella per quanto riguarda le lauree magistrali, come riportato nell'allegato del decreto del MIUR.		
	AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	SANITARIA	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
		LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
		LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
		LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
		LM-3	Architettura del paesaggio
		LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
		LM-6	Biologia
		LM-7	Biotecnologie agrarie
		LM-8	Biotecnologie industriali
		LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
		LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
		LM-11	Conservazione e restauro dei beni culturali
		LM-12	Design
		LM-17	Fisica

	SCIENTIFICO-TECNOLOGICA	LM-18	Informatica
		LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
		LM-21	Ingegneria biomedica
		LM-22	Ingegneria chimica
		LM-23	Ingegneria civile
		LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
		LM-25	Ingegneria dell'automazione
		LM-26	Ingegneria della sicurezza
		LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
		LM-28	Ingegneria elettrica
		LM-29	Ingegneria elettronica
		LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
		LM-31	Ingegneria gestionale
		LM-32	Ingegneria informatica
		LM-33	Ingegneria meccanica
		LM-34	Ingegneria navale
		LM-35	Ingegneria per l'ambiente ed il territorio
		LM-40	Matematica
		LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
		LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
		LM-48	Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
		LM-53 (ex D.M. 16 marzo 2007)	Scienza e ingegneria dei materiali
		LM-53 (ex D.M. 147/2021)	Ingegneria dei materiali
		LM-53	Scienza e ingegneria dei materiali
		LM-54	Scienze chimiche
		LM-58	Scienze dell'universo
		LM-60	Scienze della natura
LM-61	Scienze della nutrizione umana		
LM-66	Sicurezza informatica		

		LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
		LM-67.	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (abilitazione A030)
		LM-68	Scienze e tecniche dello sport
		LM-68.	Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030)
		LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
		LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
		LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
		LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
		LM-73	Scienze e tecnologie forestali e ambientali
		LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
		LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio
		LM-79	Scienze geofisiche
		LM-82	Scienze statistiche
		LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
		LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
		LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
		LM Sc. Mat.	Scienze dei materiali
		LM Data	Data science
	UMANISTICO-SOCIALI	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
		LM-2	Archeologia
		LM-5	Archivistica e biblioteconomia
		LM-14	Filologia moderna
		LM-14.	Filologia moderna (abilitazione A043)
		LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
		LM-16	Finanza
		LM-19	Informazioni e sistemi editoriali
		LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
		LM-37.	Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)

		LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
		LM-39	Linguistica
		LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		LM-45	Musicologia e beni musicali
		LM-45.	Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)
		LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
		LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
		LM-51	Psicologia
		LM-52	Relazioni internazionali
		LM-55	Scienze cognitive
		LM-56	Scienze dell'economia
		LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
		LM -59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
		LM GASTR	Scienze economiche, sociali, giuridiche
		LM-62	Scienze della politica
		LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
		LM-64	Scienze delle religioni
		LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
		LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
		LM-77	Scienze economico-aziendali
		LM-78	Scienze filosofiche
		LM-80	Scienze geografiche
		LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		LM-84	Scienze storiche
		LM-85	Scienze pedagogiche
		LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
		LM-88	Sociologia e ricerca sociale
		LM-89	Storia dell'arte

		LM-90	Studi europei
		LM-92	Teorie della comunicazione
		LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
		LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
		LM-SC.GIUR	Scienze giuridiche
		LM-DS	Scienze della difesa e della sicurezza
		DS/S (ex D.M. 509/1999)	Specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
		LM/DS (ex D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	Di seguito la tabella con la divisione per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, come riportato nell'allegato del decreto del MIUR.		
	AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	MEDICA	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
		LM-41	Medicina e chirurgia
		LM-42	Medicina e veterinaria
	SCIENTIFICO TECNOLOGICA	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
		LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura
		LM-13	Farmacia e farmacia industriale
	UMANISTICO SOCIALE	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
		LMG/01	Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
UNIVERSITÀ PONTIFICIE DI TEOLOGIA	Le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di teologia sono detraibili nelle dichiarazioni dei redditi. Infatti, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del TUIR, lettera e, sono detraibili "le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali".		
	<p>In generale, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale". 		

- ◆ come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016 "in merito alla zona geografica di riferimento occorre individuare la regione in cui si svolge il corso di studi anche se questo è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano".

Come le altre spese universitarie anche quelle per i corsi di teologia tenuti da università non statali sono detraibili direttamente dal contribuente o dal familiare presso cui risulta fiscalmente a carico.

DETRAIBILITA' SPESE PER CORSI UNIVERSITARI DI TEOLOGIA NELLA DICHIARAZIONE

detraibili nella stessa misura dei corsi di istruzioni area umanistica in base alla regione in cui il corso si è svolto

detraibili direttamente dallo studente o dal familiare presso cui è a carico

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

FATTURA ELETTRONICA FORFETTARI COME FARE UTILIZZANDO IL SERVIZIO DELL' AGENZIA

INTRODUZIONE

Ancora pochi mesi e a partire **dal 1° luglio 2022** anche i **soggetti IVA** in **regime forfettario** dovranno **emettere fattura elettronica**.

Lo ha previsto il nuovo [Decreto PNRR 2 \(decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 33\)](#) all'art. 18, commi 2-3, stabilendo che in sede di prima applicazione, l'obbligo riguarderà solo i soggetti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, in particolare **l'obbligo di fatturazione elettronica** è previsto:

- ◆ a partire **dal 1° luglio 2022** per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito **ricavi** ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, **superiori a euro 25.000**,
- ◆ e a partire **dal 1° gennaio 2024** per i restanti soggetti.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" vediamo **come fare per passare dal sistema cartaceo a quello elettronico in regime forfettario** utilizzando i **servizi gratuiti** messi a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate**.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i nuovi soggetti obbligati** all'emissione della fattura elettronica?
2. **Quali sono i servizi di fatturazione elettronica** messi a disposizione **dell'Agenzia delle Entrate**?
3. **Quali sono i passi da compiere per emettere una fattura elettronica** utilizzando il servizio **"Fatture e corrispettivi"**?
4. **Qual è il termine di emissione** della fattura elettronica **per i nuovi soggetti obbligati**?
5. **Come versare l'imposta di bollo** tramite il servizio dell'Agenzia delle Entrate?
6. **Come funziona la conservazione** tramite il servizio web dell'agenzia delle entrate?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA?

R.1. A partire dal 1° luglio 2022 viene esteso l'**obbligo di fatturazione elettronica** ai soggetti che ad oggi risultano esonerati²².


In particolare, l'art. 18 del [Decreto PNRR 2 \(DL 36/2022\)](#) ha infatti modificato l'articolo 1, comma 3, del D.lgs 127/2015 **sopprimendo l'esonero per i contribuenti che utilizzano il regime forfettario** e stabilendo che **saranno obbligati ad emettere fattura elettronica** via SdI anche i:

- ◆ i soggetti che rientrano nel "**regime di vantaggio**" (articolo 27, commi 1 e 2, DI 98/2011),
- ◆ i soggetti che **applicano il regime forfettario** (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014)
- ◆ e le **associazioni sportive dilettantistiche** ed enti del terzo settore che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi dall'esercizio di attività commerciali, per un importo non superiore a 65mila euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta).

a partire dalle seguenti date:

- ◆ **dal 1° luglio 2022** per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,
- ◆ **dal 1° gennaio 2024** per i restanti soggetti.

L'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l'Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l'ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.



I nuovi obbligati si troveranno così nella condizione di dover valutare la loro modalità di fatturazione **prendendo in considerazione eventualmente anche i servizi gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.**

²² Ricordiamo che dal **1° gennaio 2019** tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti in Italia**, potranno essere solo **fatture elettroniche**. L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*). **Le regole** per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel [provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018](#) pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

D.2. QUALI SONO I SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

R.2. Il processo di fatturazione elettronica si articola nelle seguenti **fasi**:

- ◆ Creazione del documento in formato **XML**;
- ◆ **Trasmissione del file fattura** (o del file contenente più fatture) al c.d. "Sistema di Interscambio" (Sdi), canale telematico gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- ◆ **Controllo del file** da parte del Sdl;
- ◆ In caso di esito negativo dei controlli, invio, da parte del Sdl, della **ricevuta di scarto al trasmittente**;
- ◆ In caso di esito positivo dei controlli, da parte del Sdl, **tentativo di recapito del documento al destinatario**;
- ◆ In caso di avvenuta consegna al destinatario, invio della **"ricevuta di consegna"** dal Sdl al trasmittente;
- ◆ Nell'ipotesi in cui, per problematiche tecniche, il recapito non sia possibile, invio della "ricevuta di impossibilità di consegna" dal Sistema di Interscambio al soggetto trasmittente;
- ◆ **Conservazione** del documento.

Per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice, **l'Agenzia delle entrate ha predisposto una serie di servizi gratuiti** per gli utenti, per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche, in particolare tre sono gli strumenti disponibili:

- ◆ Una **procedura web** accessibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione "[Fatture e Corrispettivi](#)" (tale procedura consente di predisporre e trasmettere le fatture elettroniche);
- ◆ **Un'App** per dispositivi mobili denominata "**FATTURAE**" (questa procedura consente anche di trasmettere le fatture elettroniche);
- ◆ Un **software "stand alone"** rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e installabile su PC (tale procedura consente solo di predisporre e salvare i file delle fatture elettroniche).



Dal portale "[Fatture e Corrispettivi](#)" sono inoltre disponibili il **servizio di conservazione** e quello di **consultazione** delle fatture.

D.3. QUALI SONO I PASSI DA COMPIERE PER EMETTERE UNA FATTURA ELETTRONICA UTILIZZANDO IL SERVIZIO "FATTURE E CORRISPETTIVI"?

R.3. I contribuenti che durante l'anno emettono un numero di fatture esiguo possono valutare di utilizzare il servizio dell'Agenzia delle Entrate "[Fatture e Corrispettivi](#)" che consente di gestire l'intero processo di fatturazione elettronica (dalla creazione alla conservazione).

Vediamo come funziona e quali sono **i passi da seguire per la compilazione e invio della fattura elettronica** che in breve sintesi consistono:

1. Compilazione dei propri dati (mittente)
2. Inserimento dati cliente (destinatario)

3. Compilazione dei dati della fattura

- i. Nel caso di forfettari, indicazione dell'imposta di bollo per fatture di importo superiore a 77,47 euro,
- ii. Indicazione delle diciture obbligatorie.

4. Firma e invio

Il portale è **un'area web riservata** accessibile ai singoli utenti mediante credenziali personali:

- ◆ **SPID** ("Sistema Pubblico dell'Identità Digitale")
- ◆ Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**)
- ◆ credenziali **Fisconline/Entratel** rilasciate dall'Agenzia delle entrate.



È possibile **delegare un intermediario**²³ ad accedere alla propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" ed utilizzare, per proprio conto, i servizi in esso presenti.

Una volta effettuato l'accesso, si dovrà selezionare il servizio "**Fatturazione elettronica**" e successivamente entrare nell'area "**Fatture Corrispettivi**".

Fatture e corrispettivi

Le tue fatture	Fatture e corrispettivi
<p>In questa sezione potrai consultare (ed effettuare il download) delle fatture elettroniche relative ai tuoi acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate al tuo codice fiscale).</p> <p>ATTENZIONE: per poter usufruire del servizio di consultazione e download devi preventivamente comunicare la tua volontà di aderire al servizio stesso: clicca su "Accedi" per procedere. Tenuto conto della necessità di adeguare i servizi telematici alle modifiche normative introdotte con il decreto fiscale dell'ottobre 2019, il termine per l'adesione alla consultazione delle fatture elettroniche è prorogato al 30 settembre 2021. A partire dal 1 marzo 2020, avendo preventivamente aderito al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, è possibile consultare le tue fatture elettroniche ricevute.</p> <p style="text-align: right;">Accedi</p>	<p>In questa sezione, riservata a chi è titolare di una partita IVA puoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consultare lo stato delle tue istanze per i contributi a fondo perduto • generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati) • aderire all'accordo di consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute in qualità di soggetto IVA • consultare i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute in qualità di soggetto IVA • registrare l'indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche • generare e trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle entrate • trasmettere i dati delle comunicazioni periodiche IVA • memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi • censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi • monitorare lo stato della trasmissione e visualizzare/scaricare le ricevute relative ai file trasmessi e/o ricevuti <p style="text-align: right;"> Accedi</p>

Per accedere alla procedura e predisporre una fattura elettronica, occorre cliccare sul link "**Fatturazione elettronica**" nello specifico riquadro della home page del portale:

Fatturazione elettronica e Conservazione

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Digs. 127/2015 - art. 1, comma 1

- ➔ [Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)
- ➔ [Fatturazione elettronica e Conservazione](#)
- ➔ [Censimento dei canali abituali di trasmissione](#)

²³ solo quelli previsti dalla legge (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), come ad esempio ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro, eccetera.

Il sistema propone **una pagina** con alcune ulteriori sezioni di lavoro: nella sezione **"CREA NUOVO FILE"**, è possibile scegliere la **tipologia di fattura** da predisporre:

- ◆ se si sta predisponendo una fattura per una Pubblica Amministrazione, si sceglierà il link **Fattura PA**,
- ◆ se la fattura è destinata ad un cliente diverso dalla PA, si sceglierà uno dei due link:
 - ✓ **Fattura ordinaria**
 - ✓ oppure **Fattura semplificata** (si ricorda che la fattura semplificata può essere utilizzata solo per importi complessivi di imponibile e Iva non superiori a 100 euro²⁴).

The screenshot shows the 'Generazione' (Generation) section of the software. At the top, there is a navigation bar with 'Home fatturazione', 'Generazione', 'Trasmissione', and 'Conservazione'. The main area is divided into several panels:

- Crea nuovo file:** A red arrow points to this section. It contains three links: 'Fattura ordinaria', 'Fattura semplificata', and 'Fattura PA', each with a question mark icon.
- Riprendi ultimo file:** A panel with a link 'Riprendi ultimo file' and a question mark icon.
- Importa da file XML:** A panel with a text input field, a 'Sfoglia...' button, and an 'Importa' button.
- Trasmissione:** A panel with a link 'Invia il file'.
- Conservazione:** A panel with a link 'Accedi alla sezione conservazione'.
- Funzionalità di supporto:** A panel with links: 'Personalizza la fattura', 'Visualizza PDF fattura', 'Controlla fattura', 'Sigilla fattura', and 'Accreditare il canale'.
- Generazione da template:** A panel with a link 'Fattura carburante' and a question mark icon.

1. I miei dati

La **prima volta** che si utilizza la procedura, occorre verificare **I MIEI DATI** che la procedura **riporta in automatico** recuperandoli dall'Anagrafe Tributaria:

- ◆ il campo della **Partita Iva** non è modificabile,
- ◆ gli altri dati possono essere variati.

nel menù a destra dello schermo è possibile utilizzare comandi per integrare la fattura nel caso occorra inserire, ad esempio, i riferimenti all'albo professionale oppure il numero di iscrizione al REA, eccetera.

The screenshot shows the 'I miei dati' (My data) section. It is divided into two main parts:

- Identificativi fiscali:** A form with the following fields:
 - Partita IVA:** IT 06
 - Codice fiscale:** 06
 - Denominazione:** AGE
 - Nome:** (empty)
 - Cognome:** (empty)
 - Regime fiscale:** (empty)
- Altri dati:** A sidebar with a list of checkboxes:
 - Identificativi fiscali
 - Titolo
 - Codice EORI
 - Albo professionale
 - Stabile organizzazione
 - Iscrizione REA

²⁴ art. 21-bis del Dpr n. 633/1972

Importante che sia selezionato il **Regime fiscale prevalente** al quale abbiamo aderito, ad esempio per i nuovi obbligati sarà:

Regime fiscale prevalente:*

Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) ▼

oppure

Regime fiscale prevalente:*

Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07) ▼

Una volta salvati i dati riportati nella schermata, la stessa **non verrà più riproposta** per la compilazione delle successive fatture, salvo che non si decida di accedervi per modificarne i dati.

2. Cliente

Il passo successivo è la compilazione dei dati del **CLIENTE** all'interno della schermata seguente:

Cliente

Identificativi fiscali	
Partita IVA:	Codice fiscale:
IT <input type="text"/>	<input type="text"/>
Recupero Dati Anagrafici e di Registrazione ?	
Denominazione:	
<input type="text"/>	
Nome:	Cognome:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo:*	Numero civico:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
CAP:*	Comune:*
<input type="text"/> ?	<input type="text"/>
Provincia:	
	<input type="text"/>
Nazione:	
<input type="text"/>	
Codice destinatario:*	PEC destinatario:
<input type="text"/> ?	<input type="text"/> ?
Pulisci dati Salva Cliente	

Nell'inserire i dati del Cliente (cessionario/committente) è fondamentale compilare correttamente il **numero di partita Iva** ovvero il **codice fiscale**, ricordandosi di compilare sempre il campo "**Codice Destinatario**", che potrà essere compilato con il **codice di 7 cifre alfanumerico** che avrà comunicato il cliente e rappresenta l'*indirizzo telematico dove recapitare le fatture*.

Codice destinatario:*
 ?
PEC destinatario:
 ?



Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura) e quindi sprovvisto del codice alfanumerico, il campo **“Codice Destinatario”** dovrà essere compilato con il valore **“000000”** e, nel campo **“PEC destinatario”**, andrà riportato **l'indirizzo PEC comunicato dal cliente**;



Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (nel caso di **un consumatore finale** oppure un **operatore in regime di vantaggio o forfettario**, non ancora obbligato ad emettere fattura elettronica dal 1° luglio), sarà sufficiente compilare solo il campo **“Codice Destinatario”** con il valore **“000000”**. In questo caso, il SdI non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest'ultimo in un'apposita area di consultazione riservata del sito dell'Agenzia. Quindi, sarà importante che il fornitore consegni al cliente una copia, anche su carta, ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la partita Iva ovvero il codice fiscale del cliente siano inesistenti, viene esposto un messaggio che lo evidenzia e non è possibile proseguire nella compilazione della fattura.

I dati del cliente possono essere precompilare in automatico qualora il cliente ci abbia presentato o fornito il suo **QRCode**.

QRCode Importa da file

Nessun file selezionato.

Una volta compilati i dati del cliente, questi verranno **salvare in una rubrica**, in modo tale da poter selezionare direttamente il cliente dalla rubrica stessa per le successive fatture.

3. Dati della fattura

Il passo successivo è quello di compilare i **DATI DELLA FATTURA** con tutte le informazioni che la identificano, quali il suo **numero** e la sua **data di emissione**. Prima di tutto è necessario,

Fattura ordinaria



Dati della fattura

Tipo documento:*

Fattura

Fattura

Acconto/anticipo su fattura

Acconto/anticipo su parcella

Nota di credito

Nota di debito

Parcella

Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando:

Divisa:*

?

selezionare il “**Tipo di documento**” (fattura, autofattura, nota di credito, ecc. ...) che si sta generando.

Il servizio web dell’Agenzia delle Entrate consente di **selezionare la tipologia del documento da un menù a tendina**; tuttavia, è utile ricordare che i codici utilizzabili obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021 sono i seguenti:

Codice	Tipo documento
TD01	Fattura
TD02	Acconto / Anticipo su fattura
TD03	Acconto / Anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intraUE
TD19	Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, comma 8, D.lgs. n. 471/97 o art. 46, comma 5 D.L. n. 331/93).
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da un deposito IVA
TD23	Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (tramite mod. F24)
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, D.P.R. n. 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, D.P.R. n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, D.P.R. n. 633/72)



Per le **modalità di compilazione** nelle **diverse casistiche** sopra riportate si consiglia di consultare la [Guida dell’Agenzia sulla Fatturazione elettronica](#).

Successivamente si dovrà compilare la sezione **“Beni e Servizi”** cliccando su **Aggiungi**, comprendente le seguenti informazioni:

- ◆ la **natura**,
- ◆ **quantità e qualità** del bene ceduto o del servizio prestato,
- ◆ i **valori dell'imponibile**,
- ◆ **aliquota Iva e imposta**: qualora l'operazione dovesse essere esente, non imponibile, in reverse charge, ecc., al posto dell'aliquota Iva si selezionerà l'apposita “natura” dell'operazione ai fini Iva.

Beni e servizi
+ Aggiungi

i Nessuna riga inserita

Aggiungi Beni e servizi 1

Descrizione:*

Quantità: ?

Prezzo unitario:* ?

Aliquota IVA:* ?

Natura: ?

Prezzo totale:* ?



Il codice **“Natura”** da selezionare **nel caso dei soggetti in regime forfettario**, per le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari è **“N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi”**.

Natura:

Non soggette - altri casi
▼

La fattura può contenere più “linee” quando è emesso un **unico documento per la cessione di più beni o la prestazione di più servizi, anche con aliquote Iva differenti**, in tal caso sarà sufficiente cliccare sempre sul tasto **“Aggiungi”** della sezione **“Beni e Servizi”** per aggiungere una nuova linea.

Nel caso in cui si volesse applicare **uno sconto o una maggiorazione nella vendita**, si potrà selezionare, per ogni linea, l'apposita casella presente nella sezione a destra dello schermo **"Altri dati"**.

La procedura web dell'Agenzia, tuttavia, consente anche di **inserire ulteriori dati** a seconda dell'esigenza dell'operatore che deve emettere la fattura: ad esempio, se l'operatore è un professionista e deve inserire la voce relativa alla **ritenuta d'imposta** ovvero alla **cassa previdenziale**, sarà possibile selezionare l'apposita casella nella sezione **"Altri dati"** presente nella schermata relativa alla compilazione dei dati caratteristici del documento.

Altri dati:

- Beni e servizi
- Riepilogo importi per aliquota
- Dati ritenuta
- Dati bollo
- Dati cassa previdenziale
- Sconto maggiorazione
- Causale
- Articolo 73
- Dati ordine acquisto

Nel caso in cui la **l'importo della fattura dovesse essere superiore a 77,47 euro**, i **soggetti in regime forfettario**, dovranno applicare l'imposta di bollo. Dal pannello laterale di destra **"Altri dati"** sopra menzionato, si dovrà selezionare **"Dati bollo"**

Dati bollo 

Bollo virtuale:* **Importo bollo:**

Si 2,00

Un altro dato da aggiungere, ad esempio nel caso di fattura emessa da un lavoratore autonomo, è quello relativo ai **"dati della cassa previdenziale"**.

Se il soggetto Iva ha una propria cassa di appartenenza (vedi immagine, come avvocati, commercialisti ...) seleziona il relativo tipo, altrimenti per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, selezioneranno INPS. L'aliquota Iva anche qui, per i soggetti forfettari, sarà pari a 0 e natura "non soggette – altri casi".

Dati cassa previdenziale 1 

Tipo cassa:* **Aliquota cassa:***

Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali 4,00

Importo contribuito cassa:* **Imponibile cassa:**

109,00 2.725,00

Aliquota Iva:* **Ritenuta:**

0%

Natura: **Riferimento amministrazione Iva:**

Non soggette - altri casi

Ultimo dato da inserire per i **sogetti in regime forfettario**, sempre dal pannello laterale di destra **“Altri dati”** sono le **“Causali”** ovvero le **diciture obbligatorie** da inserire in fattura. Per i soggetti che applicano il regime forfettario si tratterà della dicitura:

“Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e successive modificazioni.”

Causale 1
 Elimina

Causale:

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge
?

e la causale: **“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”**

Causale 2
 Elimina

Causale:

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai s
?

4. Firma e Invio

Una volta **predisposta la fattura**, la procedura permette di:

- ◆ **ricontrollare** tutte le informazioni inserite,
- ◆ **salvare il file** della fattura nel formato obbligatorio XML
- ◆ e **visualizzare lo stesso file anche in formato PDF**. Inoltre, la schermata propone anche il tasto **“Sigilla”** che consente di garantire l'integrità del file XML che si invierà al Sdl.




L'ultimo tasto presente nella schermata finale è quello di **“Invia”** del documento, che consente di **trasmettere il file della fattura al Sistema di Interscambio** che lo controllerà e lo recapiterà all'indirizzo telematico del cliente.

Una volta inviato il file della fattura, la procedura mostra una schermata che contiene, in alto, **un numero identificativo univoco** che il Sdl ha assegnato al file e ricorda che le ricevute (di eventuale scarto ovvero di consegna o di impossibilità di consegna) relative a tale file sono



sempre recuperabili nella sezione **“Consultazione - Monitoraggio dei file trasmessi”** della **home page** del portale **“Fatture e Corrispettivi”**.

Qualora il soggetto Iva avesse **compilato e salvato sul suo PC il file XML** della fattura senza averlo ancora trasmesso, potrà recuperarlo in qualsiasi momento utilizzando la funzione di **“Trasmissione”** presente nella **schermata principale** della procedura web **“Fatturazione elettronica e Conservazione”**. Cliccando sul tasto **“Invia il file”**, la procedura consente di scegliere il file XML dalla cartella di lavoro del proprio PC dove è stato salvato, caricarlo a sistema e inviarlo.



E' utile precisare che nella **schermata principale** della procedura web **“Fatturazione elettronica e Conservazione”**, sono presenti altre **due funzionalità** per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e preciso:

- ◆ mediante la funzione **“Riprendi ultimo file”** è possibile aprire nuovamente l'ultima fattura elettronica predisposta e, modificandone il contenuto, crearne una nuova.
- ◆ mediante la funzione **“Importa da file XML”** è possibile importare in procedura una fattura elettronica, anche incompleta, e modificarla/integrarla, controllarla, sigillarla e inviarla.



D.4. QUAL È IL TERMINE DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI?

R.4. Il [Decreto PNRR 2 \(decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 33\)](#) ha previsto un **periodo di transizione per i nuovi soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica a partire dal 1° luglio**, che va dal 1° luglio fino al 30 settembre.

Infatti, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene stabilito che:

- ◆ **nel primo trimestre di vigenza dell'obbligo** (ovvero per il **terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, quindi da luglio a settembre**) ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, **non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, anziché entro gli istituzionali 12 giorni dall'effettuazione della cessione dei beni o prestazione dei servizi.

Secondo la regola generale, nel caso delle fatture elettroniche, l'emissione avviene al momento della trasmissione utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

La **data di emissione** della fattura elettronica va individuata nella **data riportata nel campo "Data"** della sezione "Dati generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. 633/72.

La **fattura elettronica va emessa** entro gli ordinari termini previsti dall'art. 21, comma 4 del D.P.R. 633/72, ossia **al momento di effettuazione dell'operazione / esigibilità dell'imposta** (art. 6 del D.P.R. n. 633/72).



La **data di emissione è la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI)**

Infine, ricordiamo che, secondo la regola generale²⁵, la fattura elettronica immediata deve essere emessa e quindi trasmessa al SdI **entro i 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione (vendita di un prodotto o prestazione di un servizio).

D.5. COME VERSARE L'IMPOSTA DI BOLLO TRAMITE IL SERVIZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

R.5. Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. La regola generale è che **sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo tutte le fatture che riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA.**

²⁵ Questo termine è stato stabilito dal D.L. Crescita n. 34/2019.

Di conseguenza, sono soggette all'imposta di bollo le **fatture elettroniche** (anche quelle cartacee) **emesse senza addebito IVA e se di importo superiore a 77,47 euro**.

L'imposta si applica nella misura di **2 euro** per le **fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro**, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/72).

Tali fatture devono riportare, però, **la dicitura** che l'imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014 **"Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014"**.

Sulla fattura elettronica l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo avviene valorizzando a **"SI"** il campo **"Bollo virtuale"** contenuto all'interno della sezione Dati Fattura, nella procedura web "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

Dati bollo		 Elimina
Bollo virtuale:*	Importo bollo:	
Si  	2,00 	

L'Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Da tale controllo, vengono definiti **due elenchi**, consultabili dal portale di "Fatture e Corrispettivi", in particolare:

- ◆ **elenco A** (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- ◆ **elenco B** (modificabile), contenente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre (per il 3° trimestre 2022 sarà entro il 15 novembre 2022), nell'area riservata del portale **"Fatture e corrispettivi"** dell'Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche gli elenchi A e B.

La guida dell'Agenzia delle Entrate, segnala che **il contribuente può modificare l'elenco B** indicando quali fatture, di quelle indicate, non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.



Le modifiche all'Elenco B vanno effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Il **versamento dell'imposta di bollo** dovuta deve essere effettuato secondo le **scadenze** stabilite all'articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre 2022	31 maggio 2022 (*) (**)
2° trimestre 2022	30 settembre 2022 (**)
3° trimestre 2022	30 novembre 2022
4° trimestre 2022	28 febbraio 2022

(*) se l'importo dovuto per il **primo trimestre non supera 250 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 settembre**.

(**) se l'importo dovuto complessivamente per il **primo e secondo trimestre non supera 250 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 novembre**.

Da tenere presente che se la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Dalla procedura web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate nella sezione "Consultazione" – "Fatture elettroniche e altri dati Iva" è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo relativa al trimestre di riferimento, cliccando su **Pagamento imposta di bollo**.

Fatture elettroniche

In questa sezione puoi consultare le tue fatture elettroniche e le note di variazione, emesse e ricevute messe a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio. **Per consultazioni massive delle fatture:**
[Vai a Consultazioni e download massivi.](#)

[Le tue fatture emesse →](#)
[Le tue fatture ricevute →](#)
[Le tue FE passive messe a disposizione →](#)
[Pagamento imposta di bollo →](#)
[Ricerca per Sdi/file →](#)

Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'**iban corrispondente al conto corrente** intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

D.6. COME FUNZIONA LA CONSERVAZIONE TRAMITE IL SERVIZIO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

R.6. È possibile conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, selezionando il link **“Fatturazione elettronica”** nella **home page** del portale **“Fatture e Corrispettivi”**.

Per usufruire del servizio di conservazione il soggetto Iva deve aderire preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Cliccando sul link **“Accedi alla sezione conservazione”** si aprirà una pagina che consente di prendere visione del **Manuale del servizio di Conservazione** (nel quale sono descritte tutte le caratteristiche tecniche del processo di conservazione eseguito sulle fatture) e **dell'Accordo di servizio**.

Selezionando le due caselle presenti nella pagina, il servizio si attiverà e da quel momento in poi tutte le fatture elettroniche (così come le note di variazione) emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate automaticamente in conservazione elettronica.

Agencia delle Entrate

← torna a Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Utente: PNC per conto di: [Esci]

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Home fatturazione Generazione Trasmissione **Conservazione**

Conservazione InfoAssistenza

Invia in conservazione le tue fatture, richiedine l'esibizione o monitora lo stato delle tue richieste.

Adesione al servizio di conservazione: Non Attiva

Codice Fiscale: 063
Denominazione: AC
Indirizzo: VIA CRIS

Confermo di aver preso visione dell'Accordo di servizio (Pdf) e del Manuale del servizio di Conservazione (Pdf) e di accettare i termini e le condizioni in essi contenuti

Dichiaro di approvare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni contenute nell'Accordo di servizio, negli articoli di seguito riportati: art. 1 - Premesse ed Oggetto; art. 2 - Condizioni generali; art. 3 - Durata dell'Accordo; art. 4 - Durata e modalità della conservazione; art. 5 - Modalità e tempi di erogazione; art. 6 - Trattamento dei dati personali; art. 8 - Recesso dell'Agencia; art. 11 - Risoluzione dell'Accordo; art. 13 - Foro competente

Invia

Fatture e Corrispettivi

L'adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall'art. 3 del D.P.R. 322/98 (ovvero diversi dai soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni tramite Entratel).

Gli accordi di servizio sottoscritti prima del 4.6.2021 scadono dopo 3 anni dalla data di adesione, mentre per quelli stipulati a partire dal 4.6.2021 le e-fatture trasmesse e ricevute

mediante SdI vengono conservate fino all'eventuale comunicazione del recesso del soggetto passivo o sino alla risoluzione.



In ogni caso, la conservazione è garantita per un periodo di 15 anni (si veda al riguardo la C.M. n. 14/E del 2019 e la C.M. n. 13/E del 2018).

CASI PRATICI

FATTURA PROFESSIONISTA FORFETTARIO CON CASSA

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- ◆ nome e cognome di chi effettua la prestazione e relativa partita IVA;
- ◆ dati del cliente;
- ◆ data e numero della fattura importo del compenso;
- ◆ importo degli eventuali contributi previdenziali dovuti a titolo di rivalsa dal cliente;
- ◆ dichiarazione che la prestazione è esclusa dall'IVA in quanto soggetta ad imposta sostitutiva.

In riferimento a quest'ultimo punto la dicitura da riportare sarà:

- ✓ In caso di imprese: *"Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni"*
- ✓ In caso di lavoratore autonomo: *"Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n.145."*

A questa dicitura, poi, i professionisti e i lavoratori autonomi dovranno aggiungere la dichiarazione che la prestazione è esclusa anche dalla ritenuta d'acconto: *"Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014"*.

Attenzione va poi prestata al fatto che trattandosi di operazioni escluse dall'IVA, comunque, sulle fatture da consegnare al cliente è necessario applicare il bollo di 2,00 euro in tutti i casi in cui la prestazione è di importo superiore a 77,47 euro. In questo caso dovrà essere aggiunta la dicitura: *"Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro"*.

Vediamo un esempio pratico su come deve essere compilata tramite la procedura web

"Fatture e Corrispettivi"

- ◆ FATTURA Numero: 1
- ◆ Data: 01/03/2022
- ◆ Compenso professionale € 2.725,00
- ◆ IVA € 0,00
- ◆ contributo integrativo INARCASSA (4%) € 109,00
- ◆ totale documento € 2.834,00 + imposta di bollo € 2,00 netto a pagare € 2.834,00.

Dati Fattura

Dopo aver selezionato il cliente, andremo a compilare i dati della fattura come segue

Dati della fattura

Tipo documento:* Fattura	Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)	
Numero documento:* 1	Data documento:* 01/07/2022	Divisa:* EUR

Nella Sezione **Beni e Servizi** cliccare su **Aggiungi**

Descrizione:* Prestazioni di consulenza	
Quantità: 1,00	Prezzo unitario:* 2.725,00
Aliquota IVA:* 0%	Natura: Non soggette - altri casi
Prezzo totale:* 2.725,00	

Le operazioni **senza applicazione dell'IVA** effettuate dai **contribuenti minimi / forfetari** sono contraddistinte dal codice natura **"N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi"**.

Una volta inseriti i dati della prestazione occorre cliccare nella sezione di destra "Altri dati" **"Dati Bollo"**, in quanto l'importo è superiore a 77,47 euro, e **"Dati Cassa previdenziale"**

Altri dati:
<input checked="" type="checkbox"/> Beni e servizi
<input checked="" type="checkbox"/> Riepilogo importi per aliquota
<input type="checkbox"/> Dati ritenuta
<input checked="" type="checkbox"/> Dati bollo
<input checked="" type="checkbox"/> Dati cassa previdenziale

Dati cassa previdenziale 1

 Elimina

Tipo cassa:* Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	Aliquota cassa:* 4,00
Importo contribuito cassa:* 109,00	Imponibile cassa: 2.725,00
Aliquota Iva:* 0%	Ritenuta:
Natura: Non soggette - altri casi	Riferimento amministrazione Iva:

dopo aver selezionato la cassa di appartenenza e impostato l'aliquota, l'importo contributo cassa è da indicare manualmente, calcolando il 4% sul totale imponibile di 2725,00, si dovranno inserire le causali:

“Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e successive modificazioni.”

Causale 1	 Elimina
Causale:	
Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 	

e la causale: **“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”**

Causale 2	 Elimina
Causale:	
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai s 	

Attenzione a non inserire caratteri speciali (come apostrofi)

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro

Dati bollo	 Elimina
Bollo virtuale:*	Importo bollo:
Si 	2,00 

L'importo totale documento calcolato automaticamente dal sistema è: **2.834,00**

Attenzione: per riportare in fattura questa informazione occorre valorizzare il campo sottostante **Importo totale documento**

Importo totale documento:	<input type="text" value="2.834,00"/> 
Arrotondamento:	<input type="text" value="0,00"/> 

Come si espone in fattura il contributo ENASARCO per gli agenti e rappresentanti di commercio

Il **contributo ENASARCO** non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla determinazione dell'imponibile cui applicare l'IVA), ma la sua gestione è simile a quella di una “ritenuta”. Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco **“AltriDatiGestionali”** con il

seguente dettaglio:

- ◆ 2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA-PREV
- ◆ 2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analogia) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
- ◆ 2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo
- ◆ 2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato

Altri dati gestionali 1 Elimina	
Tipo dato*:	Riferimento testo:
CASSA PREV ?	TC07 - ENASARCO (8,25%) ?
Riferimento numero:	Riferimento data:
82,50 ?	?

Come si riportano in fattura le spese anticipate e sostenute in nome e per conto del cliente da parte di un avvocato

Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/72, **le spese anticipate in nome e per conto del cliente** non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA, purché opportunamente documentate.

Una delle modalità **per riportare tali spese nella fattura elettronica** può essere quella di inserire un blocco **“DatiBeniServizi”** riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura “N1” (“escluse ex art. 15”).

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NELLA SEZIONE “DatiBeniServizi”

Aggiungi Beni e servizi 2

Descrizione*:	
SPESE AMMINISTRATIVE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE ?	
Quantità:	Prezzo unitario*:
1,00 ?	100,00 ?
Aliquota IVA*:	Natura:
0% ?	Escluse ex art. 15 ?
Prezzo totale*:	
100,00 ?	

Un'altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco **“Altri**

dati gestionali", ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NEL BLOCCO "AltriDatiGestionali"

Modifica Beni e servizi 1

Info&assistenza

Descrizione: Prestazione professionale - consulenza civilistica per il sinistro avvenuto il 12/5/2016	
Quantità: 1,00	Prezzo unitario: 1.000,00
Aliquota IVA: 22%	Natura:
Prezzo totale: 1.000,00	


Altri dati gestionali 1	
Tipo dato: SPESE	Riferimento testo: SPESE ANTICIPATE DA RIMBORSARE
Riferimento numero: 100,00	Riferimento data:

Altri dati:	
<input type="checkbox"/>	Tipo cessione prestazione
<input type="checkbox"/>	Codice articolo
<input type="checkbox"/>	Unità di misura
<input type="checkbox"/>	Data inizio periodo
<input type="checkbox"/>	Data fine periodo
<input type="checkbox"/>	Sconto maggiorazione
<input type="checkbox"/>	Ritenuta
<input type="checkbox"/>	Riferimento amministrazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Altri dati gestionali

[+ Altri dati gestionali](#)
[Salva e torna a Dati della fattura](#)

[Annulla e torna a Dati della fattura](#)

Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, **le spese "forfettarie"** previste dalla Legge Forense (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all'imponibile, e quindi al calcolo dell'IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco "DatiBeniServizi" con inserimento dell'aliquota IVA della prestazione



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Dal bilancio approvato
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carta	Codice fiscale società	

Il sottoscritto dichiarante/representante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rifiuto di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura,

oppure

B) che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

oppure

B) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea (2021) 544 final del 26 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura,

oppure

B) che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

**AUTODICHIARAZIONE SUGLI AIUTI DI STATO COVID
ENTRO IL 30 GIUGNO**

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 143438 ha definito il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11 dicembre 2021, approvandone anche il relativo modello e le specifiche tecniche, nonché le modalità di riversamento volontario degli aiuti in caso di superamento dei massimali previsti. L'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli

aiuti di Stato può essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022.

Chi deve presentare la dichiarazione

Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva, approvato dall'Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni, serve dunque per comunicare quanto hanno ricevuto in veste di **aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza**.

1. Tutti i **beneficiari** soggetti devono inviare al Fisco il modello con l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti, per auto-dichiarare che non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.
2. Anche i contribuenti (Partite IVA con calo di fatturato annuo 2020 superiore al 30%) che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito di un **controllo automatizzato**
- 3.

Cosa va indicato nella dichiarazione

Tutti i beneficiari

Oggetto della comunicazione sono gli **Aiuti di Stato** che rientrano nel cosiddetto **regime ombrello** e sono stati erogati in linea con quanto stabilito nei provvedimenti approvati dal **Decreto Rilancio** di maggio 2020 al secondo **DL Sostegni** di maggio 2021.

Aiuti di Stato Covid

Cancellazione acconto IRAP; Contributi a fondo perduto, Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; Bonus affitto, Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia; Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Riferimenti normativi

articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 del Decreto Rilancio

Aiuti di Stato Covid	Riferimenti normativi
Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo	articolo 78, del decreto Agosto
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive; Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite a specifici codici ATECO	articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del Decreto Ristori
Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione	articolo 2 del decreto Natale
Esenzione dalla prima rata effetti connessi all'emergenza dell'IMU 2021 degli immobili per specifiche attività dei settori del turismo, della ricettività; credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo	articolo 1, commi 599 e 602, della Legge di Bilancio 2021
Contributi a fondo perduto; contributi a fondo perduto per le start up; Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19; Esenzione canone rai; Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria;	articoli 1, articoli 1-ter, 5, 6, 6-sexies del Decreto Sostegni
Contributi a fondo perduto; Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	articoli 1 e 4 del decreto Sostegni bis

Di conseguenza sono chiamati a inviare l'autodichiarazione sugli Aiuti di Stato per verificare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo le imprese e in generale **tutti i soggetti che hanno ricevuto i contributi a fondo perduto, i bonus, i ristori.**

Nell'arco temporale a cui fa riferimento l'autodichiarazione sul **monitoraggio degli Aiuti di Stato** i beneficiari devono rispettare i **limiti** che seguono.

Aiuti di importo limitato - Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19

Tipologia di impresa	Importo	Periodo
Impresa unica	800.000 euro	Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021
	1.800.000 euro	Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021
Imprese operanti nel settore della pesca e	120.000	Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio

Tipologia di impresa	Importo	Periodo
dell'acquacoltura	euro	2021
	270.000 euro	Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021
Imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli	100.000 euro	Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021
	225.000 euro	Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021

Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti - Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19

Tipologia di impresa	Importo	Periodo
Impresa unica	3.000.000 di euro	Dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021
	10.000.000 di euro	Dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

Per una completezza di informazioni va poi segnalato che le soglie sono state ulteriormente **innalzate con la proroga del Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato al 30 giugno 2022**.

Aiuti di importo limitato - Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19

Tipologia di impresa	Importo dal 31 dicembre al 30 giugno 2022
Impresa unica	2.300.000 euro
Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura	345.000 euro
Imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli	290.000 euro

Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti - Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19

Tipologia di impresa	Importo dal 31 dicembre al 30 giugno 2022
Impresa unica	12.000.000 euro

Superamento massimali

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli eventuali **importi eccedenti** i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.

In **assenza** di **nuovi aiuti** a favore del beneficiario o nel caso in cui l'ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con **modello F24** (con futura risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo). In ogni caso, è esclusa la compensazione.

Contribuenti con definizione agevolata ex art. 36 bis e 54 bis

I contribuenti che si sono avvalsi e si avvalgono della definizione agevolata²⁶ (di cui all'art. 5, c. da 1 a 9, D.L. n. 41/2021), devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno o, se successivo, entro

²⁶ Art. 5 Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'((emergenza da COVID-19))

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli [articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e 54-bis del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'[articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua ((i soggetti per i quali)) si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere definite ulteriorimodalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione ((e' reso disponibile)) al contribuente.

4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021).

Nel caso in cui il suddetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'art. 1, D.L. n. 41/2021 sono tenuti a presentare:

- **una prima dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;**
- **una seconda dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.**

Come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione va presentata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando il modello approvato, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 322/98, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell'art. 1 comma 13 del DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 del DM 11 dicembre 2021.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti elencati nell'art. 1 del DM 11 dicembre 2021, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all'art. 1 commi da 16 a 27 del DL n. 73/2021), la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato

5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](#), per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

8. In deroga a quanto previsto all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'[articolo 25, comma 1, lettera a\), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

art. 1. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli riportati nel suddetto articolo 1. In tale ultimo caso, l'autodichiarazione deve essere presentata specificando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

È stato precisato che la dichiarazione **va comunque presentata** quando:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Per i soggetti che hanno usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari il termine è il 30 giugno o, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha per oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, le istruzioni precisano che occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A barrando la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l'aiuto deve considerarsi ricevuto, comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la

sezione II "Altri aiuti" del quadro A (in cui indicare, ad esempio, il credito d'imposta per le rimanenze di magazzino settore tessile).

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 151077 del 3 maggio 2022](#)

Definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva** di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

- ◆ [Modello](#)
- ◆ [Istruzioni](#)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 20/E del 4 maggio 2022](#)

Nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022.

[Risoluzione 21/E del 5 maggio 2022](#)

Detrazioni fiscali per interventi edilizi e comunicazione delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate dal 29.04.2022 al 06.05.2022**, dalla **n. 240 del 29.04.2022** alla **n. 247 del 06.05.2022**, sono consultabili direttamente sul sito dell'Agazia delle Entrate al seguente link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di Aprile](#)
- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di Maggio](#)

LO SCADENZARIO DAL 06.05.2022 AL 20.05.2022Lunedì **9 Maggio 2022**

Termine "**ultimo**" per il versamento delle rate **scadute nel 2020, considerando i 5 giorni di tolleranza.**

Ricordiamo che la legge di conversione del "Decreto Sostegni-ter" ([Legge n. 25/2022](#)) ha previsto la riammissione ai benefici della "Definizione agevolata" per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine definito dal Decreto Fiscale" n. 146/2021), delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

Lunedì **16 Maggio 2022**

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato**

di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

Lunedì **16 Maggio 2022**

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente.**

Lunedì **16 Maggio 2022**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n.

640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche

Lunedì **16 Maggio 2022**

I **Contribuenti IVA** che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2021** relativo al periodo d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2022, devono versare la 3° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata si tratta dello 0,66%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 Maggio 2022**

I **contribuenti Iva mensili** devono **versare l'imposta dovuta per il mese di aprile** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente).

Lunedì **16 Maggio 2022**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

Lunedì **16 Maggio 2022**

I **contribuenti Iva trimestrali** devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre.

Lunedì **16 Maggio 2022**

Le **associazioni sportive dilettantistiche**, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al **primo trimestre 2022**

Lunedì **16 Maggio 2022**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono

di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di aprile 2022** relativi a **contratti di locazione breve**.

Lunedì **16 Maggio 2022**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, **nel mese di aprile 2022**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**.

Lunedì **16 Maggio 2022**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **aprile 2022**.

Lunedì **16 Maggio 2022**

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito **di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Lunedì **16 Maggio 2022**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì **16 Maggio 2022**

I soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare

precedente hanno realizzato congiuntamente:

- ◆ un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
- ◆ un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

devono provvedere al versamento dell'imposta sui servizi digitali, c.d. "**web tax**", con riferimento alle operazioni imponibili 2021

Giovedì 19 Maggio 2022

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei **versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 19 aprile 2022**, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì 20 Maggio 2022

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di aprile** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
